

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 731

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato FRACASSI**

Presentata il 28 novembre 1968

Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con lo stanziamento di lire 3 miliardi, autorizzato con la legge 4 gennaio 1968, n. 5, per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, si prevede di realizzare 600 alloggi, computando un costo medio per ogni alloggio popolare (con i criteri stabiliti dalla legge 9 agosto 1954, n. 640) in lire 5 milioni, ivi compresa ogni spesa accessoria.

Con tale programma costruttivo è possibile eliminare soltanto una parte delle baracche, costruite nel quinquennio 1915-1920, per dare ricovero ai rimasti senza tetto nei vari comuni della Marsica, in dipendenza del citato terremoto.

La situazione delle famiglie alloggiate in dette baracche, a seguito di una recente indagine fatta per l'applicazione della legge 30 marzo 1965, n. 225, concernente la cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato per i terremotati, risulta essere la seguente:

Tutte le baracche o comunque considerate tali possono dividersi in tre gruppi in rapporto ai criteri tecnico-economici seguiti nella loro costruzione.

a) Baraccamenti in legno, intelaiati in legno o con pilastri prefabbricati; tamponatura in tavole di laterizi o foratini; spessore di parete resistente non superiore ad una te-

sta di mattoni; corpo di fabbrica semplice con vani - alloggio contigui in fila e privi di servizi (cucina e W.C.).

Tali baraccamenti, occupati da circa 500 famiglie, sono assolutamente in precarie condizioni di stabilità ed igiene ed è quindi ritenuta necessaria la loro eliminazione e sostituzione con altrettanti alloggi adeguati.

Nessun capofamiglia occupante tali alloggi ha inoltrato domanda per l'acquisto ai sensi della legge n. 225.

b) Baraccamenti intelaiati o non, con pilastri in cemento armato; pareti resistenti di circa 25 centimetri di spessore in foratini o blocchi vuoti di conglomerato cementizio; corpo di fabbrica doppio in tutto come sopra.

Tali baraccamenti, in numero piuttosto rilevante, occupati da circa 2.600 famiglie, sono anch'essi nella maggior parte in condizioni non buone di stabilità ed igiene, tanto da poter essere senz'altro assimilate a quelle del precedente gruppo. Solo qualche capofamiglia ha da tempo acquistato la baracca avuta in consegna. Appare, quindi, necessario procedere sia pure gradualmente alla loro eliminazione.

c) Casette asismiche isolate, intelaiate o non; pareti resistenti in mattoni; blocchi o pietrame con spessore superiore a 25 centimetri; servizi (cucina e W.C.) del tipo minimo. Tali alloggi, per i quali quasi tutti i capifa-

niglia hanno avanzato domanda per l'acquisto ai sensi della legge n. 225, non vanno presi in considerazione.

Dalla esposta situazione emerge che con lo stanziamento autorizzato con la legge n. 5 si potranno soddisfare appena le esigenze degli occupanti i baraccamenti del primo gruppo.

Per l'eliminazione di parte delle baracche del secondo gruppo — almeno di quelle in peggiori condizioni di stabilità, d'igiene e di usura — si dovrebbe attuare un secondo program-

ma costruttivo di altri 600 alloggi popolari e prevedere anche la esecuzione di opere sociali di interesse collettivo (scuole, chiese, mercati, ecc.). Per realizzare tale programma si prevede una spesa di lire 3 miliardi, da autorizzare col provvedimento legislativo che si propone e da imputare possibilmente ai bilanci degli anni finanziari dal 1970 al 1973 in quote annuali di lire 500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, e di lire 1 miliardo in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per l'attuazione del programma costruttivo di alloggi popolari in Abruzzo, da destinare alle famiglie attualmente alloggiate in baracche ovvero in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie, è autorizzato l'aumento dei limiti di impegno, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, nella misura di lire 3 miliardi, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in quote annue di lire 500 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, e di lire un miliardo in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973.

Al detto onere si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.